

LEGGE MARCORA (L. 49/85)

Beneficiari:

Società cooperative ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette alla sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad eccezione delle cooperative di abitazione. Le suddette cooperative, al fine dell'intervento agevolativo vengono differenziate in:

- Cooperative con capitale investito non superiore a 500 milioni di lire;
- Cooperative con capitale investito superiore a 500 milioni di lire;

Una delle seguenti tipologie di cooperative:

- Cooperative di produzione e lavoro costituite da: lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione o posti in mobilità dipendenti da imprese per le quali sono stati adottati i provvedimenti previsti dalle Leggi 675/1977, 787/1978 e 95/1979;
- dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione; - dipendenti licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale;
- dipendenti da imprese poste in vendita o in liquidazione che intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono.
- Cooperative che realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui al precedente punto 1 mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle imprese stesse o di singoli rami dell'impresa o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive; Viene riconosciuta priorità alle domande presentate da cooperative sorte da aziende in crisi (lettera c). Tipologia d'impresa Piccole e medie imprese, individuate come tali in conformità agli appositi requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Oggetto dell'agevolazione:

Per i beneficiari di tipo a) le spese relative alle seguenti iniziative: aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese; valorizzazione dei prodotti ai fini di una maggiore competitività sul mercato anche mediante il miglioramento della qualità; razionalizzazione del sistema distributivo per adeguarlo alle esigenze del commercio moderno; sostituzione delle passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui ai precedenti punti, in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda; ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi. Per i beneficiari di tipo b) le spese relative alle seguenti iniziative: ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi. Per i beneficiari di tipo c) le spese relative alle seguenti iniziative: realizzazione e acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; aumento della produttività e/o dell'occupazione mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese; ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi. Sono ammessi all'agevolazione i costi relativi al progetto d'investimento sostenuti nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. La data della prima fattura riguardante l'investimento determinerà l'inizio del programma d'investimento.

Agevolazioni:

Finanziamento a tasso agevolato Non esistono limitazioni per la data di presentazione delle richieste di agevolazione. L'intervento consiste in un finanziamento agevolato fino ad un massimo di 2 mld di lire, (pari a €1,03 milioni). Tale finanziamento può coprire fino al 70% dell'importo ritenuto ammissibile, mentre il medesimo può essere concesso fino alla copertura totale della spesa ammissibile per progetti d'investimento localizzati nel Meridione o, comunque, caratterizzati da particolari esigenze finanziarie. Il tasso applicato a tale finanziamento è pari al 50% del tasso di riferimento dei singoli settori interessati. Tale tasso riguarda il settore agricolo ed il settore industriale ed è formato dalla percentuale dei costi medi di indebitamento del settore bancario – fissato mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze - e da una commissione aggiuntiva – fissata a gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la cooperativa beneficiaria decida di integrare la domanda di finanziamento con la sottoscrizione di capitale sociale corrispondente ad almeno il 20% dell'investimento calcolato, il tasso applicato al finanziamento sarà pari al 25% del tasso di riferimento dei singoli settori interessati. Il rimborso del prestito avviene attraverso il pagamento di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e di quota interessi, che decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio antecedente la prima erogazione, con termine non successivo alla data di cessazione dell'attività della cooperativa. La durata dell'agevolazione è pari ad un periodo massimo di 8 anni (compreso un anno di preammortamento) per gli investimenti nell'acquisto di macchinari ed attrezzature, elevabile a 12 anni (compresi due anni di preammortamento) in tutti gli altri casi. L'agevolazione viene concessa a fronte di specifiche garanzie, privilegiando quelle sugli immobili, sugli impianti e relative pertinenze, sui macchinari e sugli utensili destinati al funzionamento della cooperativa e non è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti il medesimo progetto.

Territori Agevolabili:

Sede legale, amministrativa e produttiva nel territorio nazionale.

Altre Informazioni:

Durata del progetto

La durata delle agevolazioni non può superare gli otto anni per progetti di acquisto di macchinari ed attrezzature ed i 12 anni in tutti gli altri casi.